

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 febbraio 2017.

Modifica della disciplina sulla liquidazione dell'IVA di gruppo, in adeguamento all'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito ad opera dell'articolo 1, comma 27, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito denominato «decreto n. 633 del 1972»), e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto, in particolare, l'art. 73, terzo comma, di detto decreto n. 633 del 1972, vigente fino al 31 dicembre 2016, che prevedeva disposizioni di semplificazione per l'effettuazione dei versamenti da parte degli enti e società facenti parte di gruppi aziendali, c.d. regime della liquidazione dell'IVA di gruppo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 13 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 1979, n. 344, e successive modificazioni, che prevede disposizioni di attuazione del regime della liquidazione dell'IVA di gruppo;

Visto l'art. 1, comma 27, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha sostituito l'art. 73, terzo comma, del decreto n. 633 del 1972 con effetto dal 1° gennaio 2017, prevedendo una maggiore semplificazione per il regime della liquidazione dell'IVA di gruppo;

Visto l'art. 1, comma 28, della citata legge n. 232 del 2016, che ha rinviato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per un adeguamento delle vigenti disposizioni attuative alle modificazioni apportate all'art. 73 del decreto n. 633 del 1972;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Adeguamento della disciplina della liquidazione dell'IVA di gruppo

1. Al decreto del Ministro delle finanze del 13 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 1979, n. 344, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, primo comma, le parole «di cui agli articoli 27, 33, lettera a) e)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, all'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, ed all'articolo»;

b) all'art. 1, il secondo comma è sostituito dal seguente «Gli enti e le società controllanti, che si siano avvalsi della facoltà di cui al primo comma, devono effettuare i versamenti di cui all'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, nonché quelli di cui agli articoli 6 e 7 comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, al netto delle eccedenze a credito di cui al secondo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;

c) all'art. 1, il terzo comma è abrogato;

d) all'art. 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Agli effetti del presente decreto si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al cinquanta per cento del loro capitale, almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente, dall'ente o società controllante o da un'altra società controllata da questi ai sensi del presente articolo. La percentuale è calcolata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto.»;

e) l'art. 3 è sostituito dal seguente: «L'ente o società controllante comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio congiunto dell'opzione per la procedura prevista dal presente decreto con la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.

Dalla dichiarazione dell'ente o società controllante devono risultare:

a) il numero di partita IVA delle società controllate;

b) il tipo di comunicazione relativa a ciascuna società controllata;

c) la sussistenza del requisito di cui al primo comma dell'art. 2, specificando la percentuale di possesso, e da quale data, delle azioni o quote delle società controllate;


d) la rinuncia della società controllante nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 2.

La dichiarazione di cui al primo comma ha effetto fino a revoca da esercitarsi secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. Ogni variazione dei dati relativi alle società controllate intervenuta nel corso dell'anno deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni con il modello individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La sopravvenuta mancanza di alcuno dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 2 ha effetto a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale si è verificata.»;

f) all'art. 4, secondo comma, le parole «del terzo comma» sono sostituite dalle seguenti «del comma 2»;

g) all'art. 4, terzo comma, le parole «giorno 5», ovunque ricorrano, e «giorno 22» sono sostituite dalle parole «giorno 16»;

h) all'art. 4, il quarto comma è abrogato.



i) all'art. 5, primo comma, il primo periodo è soppresso;

l) all'art. 5, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'ente o società controllante deve riportare nella propria dichiarazione l'ammontare complessivo dei versamenti eseguiti nel corso dell'anno, il calcolo dell'imposta da versare per l'anno, al lordo e al netto dei versamenti effettuati, ovvero quello dell'eccedenza detraibile che ne risulta.»;

m) all'art. 5, terzo comma, le parole «rimborsata o computata in detrazione» sono sostituite dalle seguenti «rimborsata, computata in detrazione o utilizzata in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;

n) all'art. 6, terzo comma, primo periodo, le parole «del secondo comma» sono sostituite dalle seguenti «dei commi 3, 4, 5 e 6» e nel terzo periodo le parole «all'ufficio» sono soppresse.

Art. 2.

Efficacia e regime transitorio

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dall'anno 2017.

2. Le opzioni comunicate entro il termine di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto relativa al mese di gennaio 2016 hanno effetto per l'anno in cui sono esercitate.

3. L'ente o la società controllante che intende continuare ad avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 73, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 1, comma 27, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, comunica l'esercizio congiunto dell'opzione secondo le modalità di cui all'art. 3 del decreto del Ministro delle finanze del 13 dicembre 1979, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e), del presente decreto.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2017

Il Ministro: PADOAN

17A01374

DECRETO 21 febbraio 2017.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal Direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro Dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

